

STATUTO

**TERRA SI-CURA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA MONTI IBLEI 45

Numero REA: RG - 402733

Codice fiscale: 01668200882

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
ad atto in data
28 novembre 2017
Rep. N. 34643/141213

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Ragusa la Società Cooperativa Sociale denominata **"TERRA SI-CURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha finalità speculative; essa ha piuttosto lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini che presentano un particolare stato di disagio, di bisogno o di svantaggio sociale, economico e culturale.

Essa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui affermazione e diffusione essa è impegnata.

La Cooperativa è costituita ai sensi delle Leggi Regione Sicilia per l'occupazione giovanile n. 37/78, 125/80 e 25/93, nonché della L.N. n. 381/91 e L.N. 59/92, ed inoltre del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

La Cooperativa si propone di garantire continuità di occupazione lavorativa e giuste condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. A tal proposito essa attiverà tutte quelle leggi regionali, nazionali e comunitarie emanate ed emanande sulle Cooperative in genere ed, in particolare, quelle finalizzate alla cooperazione sociale e alla cooperazione giovanile per l'occupazione.

La Cooperativa potrà operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nell'ambito dei servizi offerti ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Legge n. 381/91, finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, la Cooperativa si propone:

- la realizzazione e la gestione di aziende agricole, di fattorie didattiche e la gestione di terreni atti alla produzione agricola (ortofrutticola, floricola,

vitivinicola, cerealicola);

- la raccolta, la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli;
- la commercializzazione di prodotti agricoli, di generi alimentari e di beni di largo consumo;
- la gestione di spazi verdi e/o orti sociali in proprio e/o dati in concessione a vario titolo da enti pubblici e/o privati;
- la realizzazione e gestione di agriturismi ed unità di turismo rurale;
- la realizzazione, l'installazione, la trasformazione e la manutenzione di impianti elettrici, radiovisivi ed elettronici, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti di telecomunicazione, impianti di riscaldamento e di refrigerazione, impianti idrici ed igienico sanitari;
- la manutenzione e la riparazione di elettrodomestici e di attrezzature industriali, compresi quelli contenenti gas di qualsiasi genere e natura, quali, ad esempio, frigoriferi, celle frigorifere, vasche per il raffreddamento dei liquidi alimentari e non alimentari;
- la costruzione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici pubblici e privati (civili, industriali, monumentali);
- l'esecuzione di lavori di isolamento, intonacatura, posa in opera di infissi, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e pitturazione edile, posa in opera di vetrate, movimenti ed escavazione di terra e di rocce, l'esecuzione di lavori edili in genere;
- i servizi di custodia di musei, ville, parchi, castelli, chiese e cimiteri, garantendo l'assistenza ai visitatori ed ai turisti;
- l'organizzazione di gite, escursioni turistiche e culturali;
- la realizzazione di itinerari turistico-culturali con finalità didattica e di animazione sociale;
- l'organizzazione e/o la gestione di punti commerciali, artigianali e ricreativi in zone turistiche e/o archeologiche;
- la gestione di strutture ricettive per il turismo e degli annessi servizi turistici;
- la gestione e l'organizzazione di sale da concerto, musei, pinacoteche, gallerie d'arte, ed ogni attività di valorizzazione del patrimonio culturale;
- l'organizzazione di convegni, seminari, fiere ed esposizioni, con la fornitura degli occorrenti servizi;
- la realizzazione e/o la gestione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport;
- la gestione di impianti e strutture sportive in genere;
- la gestione di lidi e stabilimenti balneari, locali di

intrattenimento;

- i servizi di pulizia, raccolta di rifiuti, disinfestazione, disinfezione e depurazione, e la gestione dei relativi impianti;
- i servizi relativi alla distribuzione ed al trasporto delle acque potabili, previo il rilascio dei relativi provvedimenti;
- i servizi di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico e privato;
- i servizi di sorveglianza ambientale;
- l'attività di laboratori artigianali per la lavorazione del ferro, del vetro, della ceramica, del legno, per ricami, filati e per restauro.
- i lavori di facchinaggio;
- la gestione di parcheggi, aree di sosta ed autolavaggi;
- i servizi di portineria;
- i servizi inerenti alla gestione di zone boschive ed in via di rimboschimento, previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- i servizi inerenti alla gestione dei cimiteri ed all'attività di pompe funebri, previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- la gestione e la manutenzione di semafori, impianti di segnaletica stradale e pedonale, impianti di pubblica illuminazione;
- la gestione di officine per trasformazione, riparazione e manutenzione di autoveicoli e motoveicoli, di carrozzeria e di elettrauto, l'attività di soccorso stradale;
- i servizi connessi alla pianificazione di campagne pubblicitarie (acquisti spazi, volantaggio, affissione manifesti);
- i servizi di scuolabus;
- i servizi di ristorazione, anche collettiva ed a domicilio, l'attività di catering e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la preparazione, il confezionamento, la distribuzione di cibi caldi destinati a refezioni e/o mense, strutture sanitarie ed enti in genere, la fornitura a domicilio di pasti preparati, ed altresì l'attività di servizio al banco ed in sala conto terzi e/o in gestione, in strutture proprie e/o di terzi;
- i servizi vari di autotrasporto di persone o cose (pullman per gite, autobotti, ambulanze, camion), nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- i servizi di trasloco;
- i servizi di autoparco, portuali ed aeroportuali;
- il noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio, di materiale informatico, apparecchiature elettriche ed elettroniche ed attrezzature industriali;
- la produzione, commercializzazione ed installazione di impianti fotovoltaici, termodinamici, eolici, idroelettrici,

e di energie rinnovabili in genere;

- i servizi di assistenza e supporto logistico, di segretariato ed i servizi tecnici vari nei confronti delle imprese, dei privati e delle pubbliche amministrazioni (per l'ottemperanza di adempimenti di carattere fiscale, finanziario, previdenziale, assistenziale ed organizzativo), nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- la fornitura di servizi di supporto all'attività scolastica quali, ad esempio, i servizi di segreteria, portineria, bidelleria, negli asili nido e nelle scuole materne;
- i servizi di disbrigo pratiche, richiesta e ritiro di certificati e documenti, richiesta e ritiro di farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;
- la gestione di laboratori, biblioteche ed archivi;
- i servizi di traduzione e consegna di documenti;
- la gestione di canili;
- la gestione di corsi di addestramento, perfezionamento e formazione professionale nei settori sopraindicati, da svolgersi con modalità che escludono, comunque, da parte della società medesima, il collocamento lavorativo del personale istruito, alla cui funzione la stessa resta del tutto estranea, trattandosi di attività svolta al solo scopo di consentire l'apprendimento di nuove forme di lavoro.

La Cooperativa potrà promuovere e gestire corsi di formazione professionale per i propri soci, **nonché** per i giovani disoccupati e per i soggetti appartenenti a categorie protette al fine di inserire questi ultimi nella struttura societaria. Per fare ciò la Cooperativa si **attrezzerà** utilizzando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla formazione professionale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o privati, direttamente o, indirettamente, anche in associazione temporanea d'impresa (A.T.I.), per lo svolgimento delle attività previste nel presente oggetto sociale.

La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o da organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di

programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; essa potrà inoltre emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale. Tali finanziamenti sono da intendersi infruttiferi, salvo apposita diversa delibera assembleare.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle **sopraelencate, nonché** compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

In particolare la Cooperativa può:

- a) accettare donazioni;
- b) assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese e/o strutture organizzative superiori quali consorzi od organizzazioni in genere che svolgono attività analoghe o affini a quelle della Cooperativa;
- c) aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui, anche ipotecari, riscuotere mandati e contributi, effettuare pagamenti e rilasciare quietanze liberatorie in genere;
- d) concedere avalli cambiari, **fidejussioni** ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, **nonché** a favore di altre Cooperative.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali può avvalersi della collaborazione di associazioni, enti, società ed organismi regionali e nazionali necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi.

La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza di risparmio tra i soci, anche con la raccolta di prestiti limitata solo ai soci stessi, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ed ai sensi e con i limiti previsti dalla legislazione vigente in materia (T.U. del giorno 1 settembre 1993 n. 385 e relative delibera **attuativa** del CICR).

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa, si avvalgono delle

prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperativi tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi, altresì, come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche e affini a quella esercitate dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

I rapporti tra la società ed i soci saranno regolati da un regolamento, predisposto dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, che determinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Possono essere soci cooperatori anche i "soci volontari", i quali prestano la loro attività gratuitamente, ai sensi delle legge n. 381/1991 art. 2. Il numero dei soci volontari, non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private e gli enti morali nei cui statuti sia previsto quanto indicato dalla legge n. 381/91 sulle cooperative sociali.

Art. 6 (Categorie speciali di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata de periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano

le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50%) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di formazione professionale, **conseguendo** i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio di ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 10.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà

contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge, **nonché** l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il luogo e la data di costituzione **nonché** la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera la domanda secondo i criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta dalla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. Inoltre tale delibera indicherà i criteri e le modalità di versamento delle somme di cui all'art. 8; trascorso inutilmente il termine previsto dalla delibera, la stessa diverrà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni (60 gg.), motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni (60 gg.) dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- della quota capitale sottoscritta;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali o **esplichino** un'attività concorrente, **nonché**, senza espresso assenso dell'**organo** amministrativo di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla ricezione e constatare se ricorrono motivi che, a norma di Legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento della comunicazione, può effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste ai successivi art. 39 e 40.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti **nonché** dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni (60 gg.) per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori e senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai **pubblici** uffici;
- h) che sia dichiarato fallito.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dalla momento dell'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate** a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. e), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. **2545 quinquies**, comma 3, del codice civile.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote

del loro dante causa interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione di quanto loro spettante, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società, in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti di requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta requisiti con le modalità e con le procedure di cui al precedente art. 7. In cui mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa morte e la Cooperativa consenta la divisione.

La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di un solo di essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro centottanta giorni (180 gg.) dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi degli artt. 2425 *quinqueis* e 2545 *sexies* del codice civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque (5) anni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esclusione o il decesso hanno effetto nei confronti della Cooperativa.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per il motivi indicati nell'art. 10, lettere b) c) d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito

derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, o dai prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota hanno effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci che investono capitali nell'impresa, denominati "soci sovventori", di cui all' art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci giorni (10 gg.).

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 22 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
 - 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
- I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinquecento e centesimi zero (euro 500,00) ciascuna.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dai soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere adottata con dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare del conferimento, secondo i criteri fissati dai soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno comunicati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della

precedente lettera d) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalle decisioni dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi il patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro duecentocinquanta e centesimi zero (euro 250,00); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria

e) dalla riserva indivisibile di cui all'art. 11 della legge 904/77;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per la legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguimento i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventuale rivalutate.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote, che sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che

intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale provvede alla redazione del bilancio, redatto con i criteri indicati dall'articolo 2423 del codice civile e deve essere corredato dei documenti di cui agli articoli 2428, 2429 e 2545 del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate agli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) un'eventuale quota da distribuire ai "soci cooperatori" ed ai "soci sovventori" in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, **ragguagliato** al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota a riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 904/77;
- g) il residuo ad altre riserve costituite da decisioni dei soci e/o previste per legge o a fini mutualistici oppure a

riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

I dividendi possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente, solo se il rapporto fra il patrimonio netto e complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

L'Assemblea che approva il bilancio può altresì, conformemente a quanto previsto dall'art. 2545-sexies c.c., a titolo di integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni lavorative dei soci, deliberare la ripartizione dei ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici così come regolamentato dal successivo articolo.

Art. 23 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Decisione dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del

Revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;

f) la delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;

g) l'adozione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;

h) la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si **opti** per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si **opti** per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque (5) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

La trasmissione prevista nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui

al presente articolo, se iscritto nel libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 18 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro verbali delle decisioni dei soci.

Art. 26 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante avviso recapitato almeno otto (8) giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nel Comune in cui ha sede la società o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

L'avviso può essere trasmesso anche mezzo telegramma, fax, telex o posta elettronica, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro dei soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto **nonché** la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi se nominati; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo e secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativo)

In prima convocazione l'**Assemblea** è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima come in seconda convocazione, e salvo che la Legge non preveda diversamente, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'assemblea. Per le elezioni delle cariche sociali i quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa

deliberazioni dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni (90 gg.) e nel libro dei soci sovventori da almeno dieci giorni (10 gg.) e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma. Il socio persona giuridica **delegherà** all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre **delega** scritta dall'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Amministratore unico o dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da **adottarsi** dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a sette (7) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo può essere nominato per un periodo

superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica o fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio, se non provvede l'Assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'organo di controllo, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. La parità di voti importa la reiezione della proposta. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle decisioni dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio

consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;

d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

e) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

f) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;

g) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo

di controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed il compenso.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo

amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi mutualistici in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo.

Consta di 30 pagine.

Ragusa, 4 dicembre 2017

F.to: Giovanna Falco notaio